

Con il citato contratto 12 marzo 1930, l'Ente mutuuario rilasciava all'Istituto ampia e finale quietanza dell'intera somma mutuata in £. 1.200.000, e quindi depositava la somma anzidetta presso questo Istituto stesso, che si obbligava a restituirla dopo il verificarsi delle condizioni elencate nell'art.13 del contratto, in una o più rate, su richiesta dell'Ente mutuuario.-

Su richiesta dell'Ente mutuuario (dopo gli adempimenti previsti in contratto), l'Istituto effettuava tre erogazioni in conto restituzione della somma mutuata, per complessive £. 830.615.-

Successivamente, mentre nessuna ulteriore richiesta di erogazione in conto mutuo veniva avanzata dall'Ente mutuuario, rimanevano insolte le rate di ammortamento, a cominciare da quella scaduta il 30 dicembre 1932.-

Per tale situazione irregolare, durata quasi due anni, l'Istituto, anche a seguito di notizie avute sulla deficientissima manutenzione degli immobili ipotecati a garanzia del mutuo, si vedeva costretto ad iniziare un giudizio, anche per ridurre il mutuo stesso nei limiti di garanzia.-

Nel 1934 l'Ente mutuuario, in persona di un R.Commissario nominato per riordinarne l'amministrazione, iniziava con l'Istituto trattative che condussero alla deliberazione 26 settembre 1935, con la quale il Consiglio approvò una sistemazione intesa ad evitare ulteriori erogazioni in conto mutuo, da parte dell'Istituto, in modo da ridurre il mutuo stesso al residuo debito dell'Ente mutuuario alla data 31 dicembre 1934, ed a destinare al pagamento delle varie rate di ammortamento rimaste insolte, e relativi interessi di mora, la quota di mutuo non ancora erogata.-

Occorreva infatti evitare qualsiasi immediato esborso di somme da parte dell'Ente mutuuario, che asseriva di non avere alcuna disponibilità da destinare al soddisfacimento del debito arretrato.-

